

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3253 del 08/07/2019
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta Italconifich S.r.l. - via Archimede, 3 - Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e s.m.i. per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 3. Inserimento codici e modifica da D15 a R13
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3346 del 08/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta **Italbonifiche S.r.l.** – via Archimede, 3 – Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e s.m.i. per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 3. Inserimento codici e modifica da D15 a R13

### La Dirigente

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpa le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010, successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 208/46423 del 11.05.2010,
- Delibera di G.P. n. 379/83838 del 31.08.2010,
- Delibera di G.P. n. 129/28977 del 22.03.2011,
- Delibera di G.P. n. 4/123101 del 10.01.2012,
- Delibera di G.P. n. 177/44392 del 07.05.2012,
- Delibera di G.P. n. 215/56726 del 04.06.2014,
- Delibera di G.P. n. 314/83811 del 16.09.2014,
- Decreto del Presidente della Provincia n. 28/6755 del 29.01.2015,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4121 del 02.08.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4365 del 17.08.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5899 del 06.11.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-347 del 25.01.2019,

è stata rilasciata alla ditta Italbonifiche S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 3;

Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata ai sensi

dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 01.04.2019, acquisita al prot. n. PG/2019/51715 relativa:

1. alla conversione dello stoccaggio di due bacini di contenimento del locale DP1/c, attualmente autorizzati per lo stoccaggio in D15, alla messa in riserva dei rifiuti R13;
2. all'integrazione, nell'elenco 13 (R13 con travaso – stoccaggio in colli in DP2) e nell'elenco 15 (R13 con stoccaggio in container in DP3), del codice EER 070215 *rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214*, già presente nell'elenco 17 (R13 con travaso - stoccaggio in colli in DP1/c);
3. all'integrazione, nell'elenco 2 (D15 con travaso – stoccaggio in colli in DP1/c e DP2) e 7 (D13 e D15 – stoccaggio in cisterne in DP1/a e DP1/b), del codice EER 100214 *fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213*, già presente nell'elenco 13 (R13 con travaso – stoccaggio in colli in DP2) e 15 (R13 con stoccaggio in container in DP3);
4. all'integrazione, nell'elenco 2 (D15 con travaso – stoccaggio in colli in DP1/c e DP2) dell'atto di AIA, del codice EER 200201 *rifiuti biodegradabili*, non autorizzato.

Vista la nota di avvio del procedimento del 04.04.2019, PG/2019/54388, con il quale è stato chiesto agli Enti di esprimere eventuali osservazioni entro il 30.04.2019;

Vista la richiesta di parere istruttorio inviata al Servizio Territoriale di questa Agenzia in data 04.04.2019, con nota PG/2019/54391;

Vista la nota acquisita al PG/2019/76449 del 15.05.2019, con cui il Servizio Territoriale di Arpaè ha richiesto integrazioni notificate alla ditta nella medesima data con nota PG/2019/77047 del 15.05.2019;

Dato atto che, da parte degli altri Enti, ad oggi non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;

Viste le integrazioni pervenute in data 27.06.2019 con nota PG/2019/101899 e caricate nel portale IPPC in data 01.07.2019 e acquisite al PG/2019/102892;

Visto il parere del Servizio Territoriale di questa Agenzia del 08.07.2019 acquisito al PG/2019/106488 di seguito riportato:

“La ditta in oggetto richiede:

- di convertire lo stoccaggio di due bacini di contenimento del locale DP1/c, attualmente autorizzati per lo stoccaggio in D15, alla messa in riserva dei rifiuti R13;
- di integrare, nell'elenco 13 (R13 con travaso – stoccaggio in colli in DP2) e nell'elenco 15 (R13 con stoccaggio in container in DP3), il codice EER 070215 *rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214*, già presente nell'elenco 17 (R13 con travaso -stoccaggio in colli in DP1/c);
- di integrare, nell'elenco 2 (D15 con travaso – stoccaggio in colli in DP1/c e DP2) e 7 (D13 e D15 – stoccaggio in cisterne in DP1/a e DP1/b), il codice EER 100214 *fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213*, già presente nell'elenco 13 (R13 con travaso – stoccaggio in colli in DP2) e 15 (R13 con stoccaggio in container in DP3);
- di integrare l'elenco 2 (D15 con travaso – stoccaggio in colli in DP1/c e DP2) dell'atto di AIA con il codice EER 200201 *rifiuti biodegradabili*, non autorizzato.

Vista la documentazione e le successive integrazioni presentate ed acquisite agli atti rispettivamente con PG/2019/51715 del 01/04/19 e PG/2019/102892 del 01/07/19 questo Servizio Territoriale comunica quanto segue:

- si **esprime parere favorevole** affinché due bacini del locale denominato DP1/c, (attualmente autorizzati per lo stoccaggio in D15 dei rifiuti pericolosi e non pericolosi), vengano convertiti allo stoccaggio per la messa in riserva dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in R13. Resta inteso che la gestione di tali rifiuti deve rispettare quanto previsto dall'AIA vigente e smi.
- si **esprime parere favorevole** all'inserimento nell'elenco 13 (R13 con travaso – stoccaggio in colli in DP2) e nell'elenco 15 (R13 con stoccaggio in container in DP3) della DGP 60/10 e smi, del codice EER 070215 *rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214*.
- si **esprime parere favorevole** all'inserimento nell'elenco 2 (attività D15 con travaso – stoccaggio in colli in DP1/c e DP2) e nell'elenco 7 (attività D13 e D15 – stoccaggio in cisterne in DP1/a e DP1/b) della DGP 60/10 e smi, del codice EER 100214 *fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213*. Considerato che nelle integrazioni sopra citate la ditta dichiara che *“L'unica destinazione tecnicamente fattibile, data la natura chimica del rifiuto, è ad oggi il trattamento chimico fisico (D9 presso impianti finali esterni) mentre non risulta fattibile il recupero”* deve essere previsto quanto segue:
  - (b) Il rifiuto identificato dal codice EER 100214 *fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213* deve essere eliminato dall'elenco 13 (attività R13 con travaso – stoccaggio in colli in DP2) e dall'elenco 15 (attività R13 con stoccaggio in container in DP3) in quanto tale rifiuto come dichiarato dalla ditta non è recuperabile.
- Si approva l'Elaborato 3D/s.f.– Planimetria dei depositi e stoccaggi rev 07 del 12/06/19.
- Si **esprime parere contrario** all'inserimento nell'elenco 2 della DGP 60/10 e smi (attività D15 con travaso – stoccaggio in colli in DP1/c e DP2), del codice EER 200201 *rifiuti biodegradabili*, in quanto tale rifiuto essendo biodegradabile, in breve tempo, modifica la sua natura a seguito dell'avvio di processi di fermentazione aerobica/anaerobica, producendo percolati ed emissioni maleodoranti, per le quali la Ditta non ha dimostrato di avere adeguate dotazioni strutturali. Infatti le BAT di *“Gestione dei Rifiuti – Impianti di Trattamento Meccanico Biologico”*, *“Impianti di trattamento chimico fisico e biologico dei rifiuti liquidi”* e *“Impianti di trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi”* D.M. 29 Gennaio 2007” e la Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10/08/18 con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti gli stabilimenti che ricevono tali tipologie di rifiuto prevedono ad esempio:

*le aree per lo stoccaggio dei materiali ad elevata fermentescibilità vanno dimensionate su un minimo di 2 giorni ed un massimo di 5 giorni per evitare estesi fenomeni putrefattivi; l'area di ricezione e pre-trattamento deve essere realizzata in locale chiuso, pavimentata e dotata di sufficiente pendenza per la raccolta dei percolati; l'area di ricezione e stoccaggio deve essere dotata di un sistema di aspirazione e trattamento delle arie esauste.*

Visto quanto sopra, considerato che la ditta dichiara che il tempo massimo di stoccaggio del rifiuto biodegradabile identificato dal codice EER 200201 *rifiuti biodegradabili* può essere di 90 giorni e che lo stesso viene depositato in big-bag posizionati all'interno di cisternette aperte, **si esprime parere contrario** in quanto non vengono rispettate i criteri minimi previsti dalla normativa vigente e dalle

BAT per detto rifiuto.

'''

Dato atto che, da parte degli altri Enti, ad oggi non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;

Ritenuto opportuno, alla luce del parere del Servizio Territoriale di questa Agenzia, accogliere le modifiche proposte con prescrizioni ad eccezione della modifica relativa all'inserimento del codice EER 200201 rifiuti biodegradabili in quanto non vengono rispettate i criteri minimi previsti dalla normativa vigente e dalle BAT per detto rifiuto.

Evidenziato che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo di rifiuti assoggettabili a garanzie finanziarie, e che pertanto si rende necessario aggiornare le medesime garanzie finanziarie già prestate ai sensi della D.G.R. 1991/03 con la modifica apportata all'AIA;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Italbonifiche S.r.l. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a € 250,00;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 *"Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)"*, ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Dato atto che con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota della Dirigente di questo SAC di Arpae del 04/09/2018 PGFC/2018/13898 avente ad oggetto: *"Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa"*;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 31/10/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale

## DETERMINA

1. **di non accogliere** la proposta di inserimento nell'elenco 2 della DGP 60/10 e smi (attività D15 con travaso – stoccaggio in colli in DP1/c e DP2), del codice EER 200201 *rifiuti biodegradabili*, in quanto non vengono rispettate i criteri minimi previsti dalla normativa vigente e dalle BAT per detto rifiuto.
2. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, le seguenti modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a **Italbonifiche S.r.l.** con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 3:
  - 2.1. due bacini del locale denominato DP1/c, (attualmente autorizzati per lo stoccaggio in D15 dei rifiuti pericolosi e non pericolosi), **vengano convertiti allo stoccaggio per la messa in riserva dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in R13**. Resta inteso che la gestione di tali rifiuti deve rispettare quanto previsto dall'AIA vigente e smi.
  - 2.2. **viene inserito nell'elenco 13** (R13 con travaso – stoccaggio in colli in DP2) e **nell'elenco 15** (R13 con stoccaggio in container in DP3) il codice EER 070215 *rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214*.
  - 2.3. **viene inserito nell'elenco 2** (attività D15 con travaso – stoccaggio in colli in DP1/c e DP2) e **nell'elenco 7** (attività D13 e D15 – stoccaggio in cisterne in DP1/a e DP1/b) il codice EER 100214 *fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213*.
  - 2.4. **viene eliminato dall'elenco 13** (attività R13 con travaso – stoccaggio in colli in DP2) e **dall'elenco 15** (attività R13 con stoccaggio in container in DP3) il rifiuto identificato dal codice EER 100214 *fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213* in quanto tale rifiuto non ha possibile destinazione tecnica a recupero.
  - 2.5. **si approva l'Elaborato 3D/s.f.**– Planimetria dei depositi e stoccaggi rev 07 del 12.06.19.
1. **di dare atto** che rimangono valide in particolare le specifiche prescrizioni previste dalla Delibera di G.P. n. 314 del 16.09.2014;
2. **di stabilire** che nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto la garanzia finanziaria già prestata venga aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
3. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
4. **di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
5. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e s.m.i. di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

6. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
7. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. **di fare salvi** i diritti di terzi;
9. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. **di inviare copia** del presente atto alla ditta Italbonifiche S.r.l., al Comune di Forlì e all'Azienda USL territorialmente competente, al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae.

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Carla Nizzoli

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici  
Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**